



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

ANNO SCOLASTICO 2022-2023

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE
"DOMENICO ALBERTO AZUNI"

CAGLIARI

Sedi: Via Maglias - Via Codroipo - Via MonteAcuto

PULA

Via Nora

Regolamento Di Istituto

Anno Scolastico

2022/2023

A cura della "Commissione PTOF"

Dirigente Scolastico: Dott.ssa Jessica Cappai

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, modificato con DPR 235 del 21 novembre 2007, del Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, e sue modifiche e integrazioni.

È coerente e funzionale al Piano dell'Offerta Formativa adottato dall'Istituto.

È stato redatto dalla *Commissione PTOF d'Istituto*, composta dalla Dirigente Scolastica, Dott.ssa Jessica Cappai, dal Collaboratore Vicario Prof.ssa Renata Porcelli, dal 2° Collaboratore Prof. Francesco Testa, dalla Direttrice della sede di Pula Prof.ssa Tonina Niffoi, dalle delegate di plesso di via Codroipo e via Monte Acuto, Proff.sse Alessandra Melis e Benedetta Loddo, dalle Funzioni Strumentali: Inclusione Proff.sse Adalgisa Pisano e Margherita Nieddu, PTOF Prof.ssa Adriana Trudu, PCTO Prof.ssa Valentina Canelles, dall'Animatore Digitale Prof.ssa Francesca Viridis, nella consapevolezza che tutte le componenti operanti nella scuola, ciascuna nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnate a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica italiana.

È stato adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10.3, comma a. del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. E' uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

Può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

SOMMARIO

TITOLO I - Identità della Scuola	pag. 4
TITOLO II - L'organizzazione della vita scolastica	pag. 4
TITOLO III - Diritti degli studenti	pag. 8
TITOLO IV - I doveri degli studenti	pag. 11
TITOLO V – Disciplina	pag. 16
FUNZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI	pag. 25
STATUTO DELLA STUDENTESSA E DELLO STUDENTE	
DPR 249/89 con gli emendamenti di cui al DPR 235/07 e con D.M. art. 5	pag. 3 1
PATTO DI CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA	pag. 40

TITOLO I - IDENTITÀ DELLA SCUOLA

Art. 1

La scuola è il luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

Art. 2

È una comunità di dialogo, ricerca ed esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona nella molteplicità delle sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nelle diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno ed il recupero delle situazioni di svantaggio, in conformità ai principi della Costituzione e alla Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia (20 novembre 1989) oltre che con i principi dell'ordinamento italiano.

Art. 3

La comunità scolastica, nell'interazione con la comunità civile e sociale, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale, perseguendo l'acquisizione di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

Art. 4

La vita della comunità scolastica ha i suoi fondamenti nella libertà di espressione, di pensiero, e di religione, nel rispetto reciproco di tutte le persone, prescindendo dalla loro età e condizione, superando ogni barriera culturale, ideologica e sociale.

TITOLO II - L'ORGANIZZAZIONE DELLA VITA SCOLASTICA

Art. 5

Calendario scolastico ed orario delle lezioni

Il Collegio dei docenti ed il Consiglio d'Istituto stabiliscono la data dell'inizio delle lezioni e deliberano le eventuali variazioni al calendario scolastico regionale. Il Consiglio d'Istituto fissa annualmente i criteri in base ai quali realizzare l'orario di lezioni dei docenti, compatibilmente con le reali possibilità dell'Istituto, le esigenze didattiche ed organizzative. L'anno scolastico può essere distinto in trimestri o quadrimestri: il collegio dei docenti, all'inizio di ogni anno scolastico, ne delibera la suddivisione secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Ogni trimestre o quadrimestre si conclude con la valutazione di ogni alunno in ciascuna materia. Tali valutazioni, su proposta dei singoli docenti, sono formulate collegialmente dal Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente o da un suo delegato, e sono portate a conoscenza degli allievi e dei genitori tramite pagelle o schede di valutazione.

Art. 6

Consigli di classe

La programmazione dell'attività didattica viene predisposta dal Collegio dei Docenti entro il mese di settembre di ogni anno scolastico. Ciascun Consiglio di classe poi regola autonomamente il proprio funzionamento conformemente alla normativa vigente. Le riunioni dei Consigli di classe

sono presiedute dal preside o da un docente delegato.

Art. 7

Colloqui con i genitori

I colloqui sono regolamentati dal Consiglio d'Istituto sentito il Collegio dei docenti.

Art. 8

Inizio delle lezioni

Gli alunni accedono alle rispettive aule al segnale della campanella.

È vietato l'accesso nell'atrio interno alla scuola prima del suono della campana.

L'uscita dall'Istituto dovrà avvenire solo dopo il suono della campana dell'ultima ora.

Per le sedi di Cagliari la campana per l'ingresso degli studenti suonerà alle ore 8,00, per la sede di Pula alle ore 8.20

Il personale docente è incaricato della vigilanza degli alunni durante la loro permanenza a scuola fino al termine delle lezioni. I collaboratori scolastici affiancheranno i docenti nella sorveglianza secondo quanto stabilito nel C.N.L. (tabella A – profili di area del personale).

Il personale non docente sarà già al proprio posto per svolgere il servizio di sorveglianza. I docenti si troveranno in aula cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, al fine di assolvere funzioni di vigilanza e di accoglienza degli alunni. Analogamente gli insegnanti tecnico-pratici si troveranno puntualmente nei laboratori, cinque minuti prima dell'arrivo degli allievi. Dopo il suono dell'inizio delle lezioni i collaboratori scolastici del piano avviseranno immediatamente la segreteria dell'eventuale assenza del docente.

Gli studenti sono tenuti ad accedere ai laboratori provvisti di relativa divisa. La mancata osservanza di tale norma precluderà, allo studente, l'attività pratica pur restando nel gruppo classe.

Art. 9

Assenze

È necessario che lo studente, dopo uno o più giorni di assenza, si presenti a scuola con la prescritta giustificazione nel registro elettronico. Agli alunni maggiorenni è consentita l'autogiustificazione.

Qualora le assenze superino i cinque giorni consecutivi, è obbligatorio produrre, oltre la giustificazione, il certificato medico. Non sarà ammesso in classe l'alunno sprovvisto di tale certificazione.

Gli studenti sono tenuti a giustificare anche le assenze collettive.

La problematica in oggetto è regolamentata dall'art. 14 comma 7 del DPR 122/2009 che prevede: *"A decorrere dall'anno scolastico di entrata in vigore della riforma della scuola secondaria di secondo grado, ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Tale deroga è prevista per assenze documentate e continuative, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comprensivo delle deroghe riconosciute comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo".*

Art. 10**Ritardi**

Sono ammessi in casi eccezionali per motivi di ritardo dei mezzi pubblici.

I minorenni verranno comunque ammessi in classe, e, qualora tali comportamenti fossero reiterati, potrebbero essere sanzionati secondo la Tabella A, titolo V. Tutti i ritardi dovranno essere giustificati nell'apposito registro elettronico.

Art. 11**Uscite anticipate**

Le uscite degli studenti dall'istituto prima della conclusione delle lezioni e le entrate posticipate devono essere limitate ai soli casi eccezionali. In caso di visite mediche, si avviserà la scuola, almeno 24 ore prima, che provvederà ad informare il Coordinatore.

Nel caso di gravi motivi o improvvisi malesseri, le uscite anticipate saranno autorizzate dalla Presidenza, dalla Direzione in caso di sedi coordinate, e nel caso di alunni minorenni, sentito il parere della famiglia e purché si sia presentato personalmente il genitore o chi ne fa le veci.

Art. 12**Controllo di assenza, ritardi, uscite anticipate, entrate posticipate**

Gli insegnanti devono avere cura nell'annotare sul Registro di classe: i ritardi, le entrate posticipate e le uscite anticipate e nel controllare le giustificazioni.

Qualora lo studente sia sprovvisto di giustificazione, sia dell'assenza che del ritardo, dovrà regolarizzarla il giorno seguente e l'insegnante lo annoterà sul Registro di classe.

Nel caso in cui neppure il giorno successivo lo studente sia provvisto di giustificazione si provvederà ad avvisare le famiglie.

I genitori sono tenuti a controllare nel registro elettronico le assenze, i voti ed eventuali comunicazioni.

Art. 13**Cambio dell'ora di lezione**

Gli studenti, durante il cambio dell'ora, devono rimanere nelle aule, ed evitare di disturbare le classi vicine. Nel caso di trasferimento nelle aule speciali, devono accedervi silenziosamente e rapidamente.

Art. 14**Ricreazione**

Durante la ricreazione, secondo le indicazioni fornite, gli studenti possono uscire dalle aule e sostare esclusivamente negli spazi dedicati. E' vietato recarsi in zone laterali e retrostanti gli edifici e intrattenere rapporti con l'esterno. Gli studenti devono sempre mantenere atteggiamenti responsabili e corretti.

I docenti sono tenuti alla costante e assidua vigilanza. Il rientro nelle classi dovrà avvenire rapidamente al suono della campana. E' assolutamente vietato uscire dall'istituto.

È assolutamente vietata l'accensione e l'uso di mezzi a motore nel cortile della scuola durante la ricreazione.

Coloro che saranno visti circolare o sostare nelle aree nelle quali non è consentito l'accesso durante l'ora di ricreazione, saranno passibili di sanzione disciplinare.

I cancelli "esterni" delle sedi dell'Istituto rimarranno chiusi per chiunque durante gli orari della ricreazione.

Art. 15

Accesso ai distributori automatici

Attualmente nei locali dell'Istituto non vi sono distributori automatici.

Art. 16

Divieto di fumare

È tassativamente vietato, sia agli studenti che al personale della scuola, fumare nei locali dell'Istituto, servizi igienici compresi, come previsto dall'art. 7 della legge n. 584 dell'11.11.1975 e successive modifiche e/o integrazioni.

Art. 17

Uso dei telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici

- a) È consentito l'uso di cellulari e dispositivi elettronici esclusivamente a fini didattici.
- b) Per motivi personali è consentito solo previa autorizzazione dell'insegnante.
- c) Per l'eventuale stretta necessità di comunicare con le famiglie, gli studenti potranno accedere ai telefoni della scuola.
- d) i contravventori alle disposizioni succitate possono incorrere nella sanzione disciplinare della sospensione dalle lezioni con le relative conseguenze in sede di valutazione.
- e) chi diffonde immagini con dati personali altrui non autorizzate sarà segnalato all'Autorità garante della privacy che potrà irrogare le sanzioni previste per legge.

Art. 18

Rispetto dei locali

Gli studenti sono tenuti al rispetto dei locali, degli arredi e all'uso corretto di tutto quanto è loro affidato dall'Istituzione Scolastica (banchi, sedie, libri, computer etc.).

Gli studenti che non osserveranno le disposizioni di cui sopra saranno passibili di gravi sanzioni disciplinari e comunque dovranno risarcire eventuali danni causati.

Art. 19

Diritto di riunione degli studenti

L'assemblea è un momento di maturazione e confronto collettivo. I docenti possono partecipare alle assemblee.

L'assemblea dovrà essere richiesta, in forma scritta, dai rappresentanti di classe alla Dirigente Scolastica (alla Direttrice in caso di sede coordinata). La richiesta deve contenere un articolato ordine del giorno e deve essere presentata in tempo utile perché possa essere divulgata almeno 5 giorni prima della data richiesta.

Le assemblee studentesche non possono svolgersi nei 30 giorni precedenti a quello previsto per la conclusione dell'anno scolastico.

Durante lo svolgimento delle assemblee, gli studenti non potranno trattenersi nei luoghi diversi da quello loro concesso.

Il personale docente e ausiliario si occuperà della vigilanza

Art. 20

Regolamento dell'assemblea di classe

L'assemblea dovrà essere richiesta alla Dirigente Scolastica o alla Direttrice in caso di sede coordinata. L'assemblea di classe può tenersi in orario di lezione, non sempre dello stesso insegnante, 1 volta al mese per 2 ore, anche non consecutive, nella stessa giornata.

La richiesta verrà presentata su un apposito modulo fornito dalla segreteria; dovrà contenere un articolato ordine del giorno e dovrà essere presentata con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data prevista.

La richiesta dell'assemblea dovrà essere formalizzata con la firma dei docenti interessati (che la sottoscriveranno come presa visione).

TITOLO III - DIRITTI DEGLI STUDENTI

Art. 21

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee.

Art. 22

La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso una adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberalmente scelti e di realizzare iniziative autonome che si inseriscano negli obiettivi formativi della scuola, rivestendo quindi particolare interesse.

Art. 23

La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Art. 24

Lo studente ha il diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.

Art. 25

Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. La Dirigente Scolastica e i docenti attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico.

La scuola garantisce la trasparenza della valutazione al fine di attivare un processo di autovalutazione che conduca lo studente ad una migliore conoscenza delle proprie capacità e dei propri limiti.

A tal fine i docenti comunicheranno tempestivamente gli esiti delle prove orali, mentre, per le verifiche scritte, i risultati dovranno essere portati a conoscenza dello studente entro un tempo congruo.

Art. 26

Nel caso di decisioni che influiscano in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti possono essere chiamati ad esprimere le loro opinioni attraverso una consultazione.

Art. 27

Gli studenti esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività facoltative offerte dalla scuola, che sono organizzate secondo tempi e modalità che tengano conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.

Art. 28

Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa alla quale appartengono.

Art. 29

La scuola si impegna a porre in essere le condizioni per assicurare un ambiente favorevole alla crescita della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;

- offerte formative aggiuntive e integrative, anche attraverso l'approvazione di iniziative promosse liberamente degli studenti;
- iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio ai fini della prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica;
- interventi didattici mirati per gli studenti con bisogni educativi speciali;
- la disponibilità di una strumentazione tecnologica;
- un servizio di supporto alla formazione e di assistenza psicologica per lo studente.

Art. 30

L'affissione di manifesti, documenti ed inviti, sono ammessi nell'ambito della scuola, purché ne sia informata, preventivamente, la Presidenza. Va esclusa la propaganda commerciale, industriale, religiosa e di partito.

Art. 31

La scuola garantisce e disciplina l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea a livello di classe, di Istituto e dei rappresentanti degli studenti.

DIRITTO DI ASSEMBLEA

Le assemblee studentesche di classe e di istituto, disciplinate dagli artt. 13 e 14 del D.lgs. n° 297/1994 e dal Regolamento contenuto nella circolare n° 312/1979 costituiscono occasione formativa al pari di tutte le altre attività istituzionali: esse devono mirare alla crescita civile e culturale degli studenti, favorendo la riflessione sui problemi della scuola e della società, in un clima di sereno confronto democratico.

Gli studenti possono richiedere una assemblea di istituto ed una di classe al mese fatta eccezione per gli ultimi 30 giorni di scuola.

Altra assemblea mensile può essere richiesta fuori dell'orario delle lezioni

Alle assemblee possono assistere la Dirigente o un suo delegato ed i docenti che lo desiderano. Le assemblee sono considerate attività scolastica a tutti gli effetti.

ASSEMBLEA DI CLASSE

È consentita una assemblea di classe al mese nel limite di due ore di lezione di una giornata.

La richiesta scritta e firmata dai rappresentanti di classe e dal/dai docente/i nelle cui ore di lezione si svolgerà l'assemblea, deve essere presentata in Presidenza con almeno tre giorni di anticipo sulla data prevista con l'indicazione di giorno, ora e ordine del giorno dell'assemblea.

Nel caso in cui all'assemblea siano invitati soggetti esterni è necessario richiedere l'autorizzazione alla Dirigente Scolastica.

Le assemblee di classe devono essere programmate in modo da incidere, a turno, su tutte le discipline: a tal fine è possibile fruirne in ore non consecutive, purché della stessa giornata.

ASSEMBLEA D'ISTITUTO

È consentita un'assemblea d'istituto al mese nel limite delle ore di lezione di una giornata.

La richiesta scritta è presentata dalla maggioranza del comitato studentesco o dal 10% degli studenti e comunicata con almeno cinque giorni di anticipo, accompagnata dall'ordine del giorno.

Dell'assemblea deve essere data comunicazione preventiva alle famiglie.

Nel caso in cui all'assemblea siano invitati soggetti esterni è necessario richiedere l'autorizzazione al Consiglio d'Istituto.

Il Comitato degli studenti o, comunque, l'organismo promotore dell'assemblea, si assumerà il compito di diffondere materiale di informazione riguardante gli argomenti all'ordine del giorno, su cui gli studenti, con l'ausilio degli insegnanti disponibili, possono preventivamente documentarsi.

Le assemblee d'istituto devono essere tenute in un giorno della settimana sempre diverso.

Nella prima assemblea dell'anno scolastico deve essere approvato il Regolamento per il proprio funzionamento che in seguito potrà essere modificato o confermato o sostituito con altro Regolamento. Il Regolamento di funzionamento dell'assemblea d'istituto deve essere inviato in visione al Consiglio d'Istituto.

Sia delle assemblee di classe che di quelle d'istituto deve essere redatto verbale a cura, rispettivamente, dei rappresentanti eletti e del comitato studentesco.

I verbali delle assemblee di classe saranno, su richiesta, consegnati al coordinatore della classe, analogamente, i verbali delle assemblee di istituto saranno consegnati alla Dirigente Scolastica.

Il Comitato Studentesco

È formato dai due rappresentanti regolarmente eletti da ciascuna classe nel proprio seno e dai quattro studenti eletti nel Consiglio d'Istituto, che in seno all'organo eleggono un proprio presidente.

Il comitato, che dura in carica un anno, svolge le seguenti funzioni:

- a) formula l'ordine del giorno delle assemblee d'istituto, di cui prepara, coordina e presiede i lavori ed esegue le delibere;
- b) assicura l'ordinato svolgimento delle assemblee d'istituto, garantendo l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti;
- c) esprime pareri e formula proposte in ordine al Piano Triennale dell'Offerta Formativa ed alla

carta dei servizi dell'istituto.

Esso si riunisce, di norma, al di fuori dell'orario delle lezioni, su convocazione del suo presidente o dietro richiesta della Dirigente Scolastica ovvero della maggioranza dei suoi componenti.

TITOLO IV - DOVERI DEGLI STUDENTI

Gli studenti sono tenuti, durante l'attività didattica, ad avere un abbigliamento decoroso ed adeguato al contesto scolastico.

I doveri tendono a garantire nella quotidianità della vita scolastica il giusto contesto per l'attuazione degli obiettivi formativi e per l'esercizio dei diritti-doveri da parte di ciascuna componente nel rispetto delle reciproche libertà e nella condivisione del comune senso di appartenenza. Ogni componente della comunità scolastica si assume le responsabilità e gli oneri connessi al proprio ruolo, che per il personale docente e non docente della scuola risultano giuridicamente definiti dal "Contratto Nazionale di Lavoro", mentre per quanto riguarda gli studenti vengono stabiliti dal presente Regolamento, nel rispetto della normativa vigente.

CORRETTO COMPORTAMENTO

Gli studenti sono tenuti ad un linguaggio e ad un comportamento corretto e dignitoso in ogni momento e in ogni forma dell'attività didattica e formativa della scuola, rispettando le norme della civile convivenza e della buona educazione, le leggi, i regolamenti.

Gli studenti devono rispettare la persona, la dignità e l'azione degli insegnanti, della Dirigente Scolastica, del personale non docente e dei loro compagni.

Gli alunni devono ottemperare alle disposizioni anche verbali impartite dalla Dirigente, dai docenti e dal personale scolastico nell'esercizio delle loro funzioni e a tale compito autorizzati.

Gli spostamenti all'interno dell'Istituto inerenti lo svolgimento dell'attività didattica devono avvenire per gruppo classe e non in ordine sparso. Gli allievi dovranno procedere con ordine e in silenzio per non disturbare il lavoro altrui.

Gli studenti devono rispettare il patrimonio della scuola come bene proprio e bene comune, collaborando al mantenimento dell'ordine e della pulizia delle aule, dei laboratori, degli spazi comuni e dei servizi, alla buona conservazione delle attrezzature e dei sussidi, alla sicurezza dei macchinari e delle strutture. La violazione di tale dovere potrà essere sanzionata con le modalità previste nelle alleghe tabelle.

Ogni qualvolta non sia possibile accertare la responsabilità individuale per la violazione del suddetto dovere, ogni classe sarà responsabile in solido delle proprie aule e delle suppellettili in relazione a eventuali danni che ad esse possono essere arrecati comprese scritte e deturpamento dei muri. Allo stesso modo le classi sono responsabili dei danni arrecati ai corridoi e ai bagni ai quali accedono.

Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate

dall'apposito Regolamento, in particolare non sostando lungo le uscite di sicurezza e le scale antincendio, non utilizzando le uscite di sicurezza ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico.

Non è mai consentito il consumo di bevande alcoliche. Il consumo di alimenti e bevande non alcoliche è consentito solamente durante l'intervallo. E' obbligatorio l'uso degli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti.

È fatto assoluto divieto di fumare nelle aule, nei corridoi e nei locali scolastici, bagni compresi. Le trasgressioni saranno punite a norma di legge. La Dirigente Scolastica nomina e rende noti i nomi dei funzionari incaricati che agiscono in sua vece per far rispettare il presente divieto in tutte le sedi.

A garanzia del corretto svolgimento dell'attività didattica e della sicurezza, sono tassativamente vietati l'attivazione e l'uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici senza autorizzazione del docente. Ai sensi del D.P.R. 235/2007, il loro uso non autorizzato, comporterà l'applicazione delle sanzioni disciplinari riportate nella tabella A .

È severamente vietato, all'interno dei locali scolastici, effettuare registrazioni o riprese senza autorizzazione delle persone interessate e/o diffondere immagini con dati personali altrui non autorizzate. L'eventuale violazione del presente divieto potrebbe comportare l'irrogazione delle sanzioni disciplinari di cui alla tabelle B e C.

L'inosservanza di tali obblighi espone, inoltre, gli studenti, o chi compia queste operazioni nelle scuole, alle sanzioni previste dalla legge, fra le quali il pagamento di una multa da 3 a 18 mila euro, ovvero da 5 a 30 mila euro nei casi più gravi.

Eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie dettate da ragioni di particolare urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte, previa autorizzazione della Dirigente Scolastica o del suo delegato, tramite l'uso del telefono della scuola e, qualora questo non sia disponibile, tramite l'uso del telefono cellulare.

FREQUENZA REGOLARE

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, a sottoporsi alle verifiche e alle valutazioni del processo formativo, a svolgere i lavori proposti dagli insegnanti e a contribuire al perseguimento del proprio successo negli studi.

A decorrere dall'anno scolastico 2010/2011 gli alunni sono obbligati a frequentare almeno il 75% dell'orario annuale personalizzato. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato. Il Consiglio di classe, in casi eccezionali di assenze debitamente documentate, potrà applicare deroghe al suddetto limite, a condizione che le assenze non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati. (art. 14 comma 7 del D.L. n°122/2009)

Gli studenti devono entrare nei locali dell'istituto al suono della campana.

Non sono ammessi ingressi in ritardo se non per giustificati motivi.

In particolare, l'ingresso alla seconda ora è ammesso eccezionalmente ed esclusivamente per motivi documentati.

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza, i docenti in servizio nella classe si troveranno in aula cinque minuti prima dell'inizio dell'attività didattica.

Durante le ore di lezione gli alunni possono uscire dall'aula per recarsi in bagno, previa autorizzazione del docente, non più di uno alla volta e devono rientrare sollecitamente.

Durante il cambio dell'ora gli studenti devono attendere in aula il docente dell'ora successiva e sono tenuti a mantenere un comportamento corretto.

Qualora la classe resti momentaneamente scoperta, il collaboratore scolastico del piano farà opera di vigilanza.

L'entrata a scuola dopo la seconda ora di lezione, o l'uscita anticipata, saranno autorizzate, solo eccezionalmente, dalla Dirigente Scolastica o da un suo delegato, in presenza di validi e comprovati motivi. Gli alunni minorenni potranno uscire anticipatamente solo in presenza di un genitore o di persona maggiorenne preventivamente delegata dal medesimo o, **eccezionalmente**, previa comunicazione, tramite mail, corredata da copia di documento del genitore o di chi ne fa le veci.

Nei giorni in cui dovessero verificarsi interruzioni dei servizi di trasporto pubblico per scioperi, **assemblee sindacali del personale scolastico o altre cause che non consentano il regolare svolgimento delle lezioni**, la Dirigente Scolastica potrà consentire l'uscita anticipata di gruppi di alunni o dell'intera scolarità previa comunicazione alla famiglia.

Le riduzioni dell'orario di lezione dovute a ingressi posticipati e/o uscite anticipate o ad altre cause regolarmente autorizzate dalla Dirigente Scolastica, non concorrono a determinare la percentuale del 25% del monte ore di assenza che esclude l'alunno dallo scrutinio finale.

Durante la ricreazione la vigilanza sugli studenti sarà garantita dai collaboratori scolastici e da tutti i docenti in servizio.

Durante l'intervallo gli studenti non possono, in nessun caso, uscire dall'istituto. La scuola provvede alla chiusura dei cancelli di ingresso per tutta la durata dell'intervallo. L'eventuale infrazione comporterà l'applicazione della sanzione di cui alla tabella C.

GIUSTIFICAZIONE DI ASSENZE E RITARDI

1. Le assenze vanno giustificate il giorno del rientro sul registro elettronico
2. Per tutti i ritardi è richiesta la giustificazione sul registro elettronico entro il primo giorno successivo. In caso di ritardi reiterati non imputabili ai mezzi di trasporto, o in caso di mancata giustificazione che si protragga per più di tre giorni, il coordinatore lo annota sul registro elettronico e la Dirigente Scolastica adotta i provvedimenti del caso e informa la

famiglia dell'alunno, anche se maggiorenne.

3. L'alunno che sia rimasto assente per malattia oltre cinque giorni deve presentare, oltre alla giustificazione, il certificato medico attestante che è in grado di riprendere la frequenza ed è esente da malattie contagiose. L'alunno privo di certificato medico non può essere riammesso. **L'alunno che dovesse assentarsi il giorno precedente ad una sospensione delle lezioni (es. vacanze natalizie) oltre cinque giorni sarà riammesso alla frequenza solo dietro giustificazione del genitore o di chi ne fa le veci e presentazione del certificato medico salvo quanto previsto al successivo punto 7.**
4. L'alunno che sia rimasto assente per più di cinque giorni per motivi familiari o personali sarà giustificato senza certificazione medica, purché la scuola sia stata preventivamente informata con comunicazione scritta. In caso di mancato preavviso l'alunno dovrà comunque produrre apposita certificazione in cui viene attestata l'esenzione da malattie infettive.
5. Dopo un numero significativo di assenze la scuola, nella persona del coordinatore di classe, avrà cura di avvisare le famiglie.

REGOLAMENTO VISITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE

VISITE DIDATTICHE E VIAGGI D'ISTRUZIONE potranno essere realizzati se il numero dei partecipanti sarà superiore al 75% dei frequentanti. I docenti accompagnatori devono essere in numero tale da assicurare un'adeguata vigilanza sugli allievi.

In ogni caso, per le visite ed i viaggi d'istruzione si fa riferimento alla normativa vigente.

Indicazioni relative alla scelta delle agenzie per i viaggi d'istruzione:

- a. invitare massimo quattro agenzie per l'intero pacchetto di viaggi;
- b. accettare la presentazione dei preventivi per la "gara – concorso" delle agenzie che negli ultimi anni hanno assolto pienamente l'incarico ricevuto, offrendo un buon servizio (come da relazioni sui viaggi d'istruzione elaborate dai docenti accompagnatori in collaborazione con gli studenti partecipanti);
- c. estrarre eventuali altri nominativi, tramite regolare sorteggio, dalle agenzie richiedenti l'inserimento nell'albo fornitori, che hanno presentato un programma ed una documentazione seria ed affidabile (per la verifica eventualmente si consulteranno l'Ente Provinciale del Turismo e le Aziende di Promozione Turistica).

Indicazioni relative alla scelta della ditta per il noleggio di pullman per visite didattiche di mezza o intera giornata

- a. invitare n° 3 ditte per tutto il programma annuale;
- b. confermare la ditta vincitrice della "gara – concorso" dell'anno scolastico precedente se ha offerto un buon servizio (come da relazioni sulle visite didattiche elaborate dai docenti accompagnatori);
- c. estrarre gli altri nominativi, tramite regolare sorteggio, dalle ditte richiedenti l'inserimento

nell'albo fornitore.

Scelta dei docenti accompagnatori e norme di comportamento di docenti e alunni nelle visite guidate e nei viaggi d'istruzione

I docenti, ai quali spetta la corresponsione dell'indennità di missione, devono:

- a. essere individuati dal C.d.C., tra i docenti appartenenti alle classi frequentate dagli alunni partecipanti al viaggio e possibilmente allo stesso ambito disciplinare;
- b. esercitare un'attenta e continua vigilanza degli alunni e del patrimonio ambientale ed artistico;
- c. informare, a conclusione del viaggio, gli organi collegiali e la D. S., tramite relazione scritta , dell'esito dello stesso e di eventuali inconvenienti verificatisi, con riferimento anche al servizio fornito dall'agenzia o ditta di trasporto;
- d. mettersi in contatto con la D.S. nel caso dovesse verificarsi qualche imprevisto nel corso del viaggio;

Gli alunni, responsabilmente, devono:

- a. tenere un comportamento corretto e consono al vivere civile durante il trasporto, la permanenza in albergo e nei luoghi di visita (chiese, musei, edifici storici, locali di ritrovo, etc.);
- b. avere cura di non apportare danni ad oggetti e materiali altrui, in particolare arredi dei mezzi di trasporto e degli alberghi;
- c. avere rispetto per l'ambiente naturale e per le testimonianze del patrimonio artistico – culturale del paese che visitano;
- d. essere consapevoli, soprattutto se visitano un paese straniero, di trovarsi in società che possono avere cultura, religione, usi, costumi diversi, quindi avere il massimo rispetto di esse, anche per la buona immagine del proprio paese;
- e. seguire le indicazioni dei docenti accompagnatori;
- f. collaborare in generale per il buon andamento del viaggio.

Nota Bene

1. Le visite didattiche di mezza o intera giornata saranno attivate subordinatamente alla partecipazione della maggioranza degli alunni della classe, mentre i viaggi d'istruzione, che saranno effettuati a classi parallele, non avranno tale vincolo;
2. tutte le uscite extrascolastiche saranno attivate subordinatamente alla disponibilità di accompagnamento dei docenti della classe, i quali, per l'effettuazione di esse, dovranno presentare una richiesta scritta al responsabile;

3. il periodo di durata del viaggio d'istruzione sarà di cinque giorni per le classi che lo effettueranno in Italia e per quelle che lo effettueranno all'estero in aereo, di sette/otto giorni per le classi che lo effettueranno all'estero in pullman;
4. se nel giorno successivo all'effettuazione di una visita didattica si dovesse verificare l'assenza di massa di una determinata classe, essa non parteciperà più alle restanti visite didattiche e neppure al viaggio d'istruzione;
5. le visite didattiche possono essere massimo bimensili sia per le classi che per gli accompagnatori;
6. le classi che rientrano dopo le ore 21.00 da un'uscita extrascolastica, il giorno seguente sono autorizzate ad entrare alla seconda ora;
7. gli studenti che hanno subito gravi sanzioni disciplinari non effettueranno uscite extrascolastiche.

TITOLO V - DISCIPLINA

RESPONSABILITA' DISCIPLINARI E RELATIVE PROCEDURE (L. n° 241/1990; D.P.R. n° 249/1998; D.P.R. n° 235/2007; Nota n° 3602/PO del 2008)

1. I comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3 dello Statuto dei diritti e dei doveri degli studenti, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica, le relative sanzioni e gli organi competenti ad irrogarle sono riportati in tre tabelle così denominate:
 - TABELLA A: INFRAZIONI DISCIPLINARI LIEVI;
 - TABELLA B: INFRAZIONI DISCIPLINARI MEDIAMENTE GRAVI;
 - TABELLA C: INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVI
 - TABELLA D: INFRAZIONI DISCIPLINARI GRAVISSIME

Sono organi disciplinari della scuola: la Dirigente Scolastica, il Consiglio d'Istituto, i Consigli di Classe, i Docenti, il Coordinatore. Le competenze relative a ciascun organo disciplinare sono quelle riportate nelle tabelle A, B, C, D.

Gli organi collegiali si riuniscono per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari senza la presenza dei genitori o degli alunni coinvolti nel contenzioso e nel rispetto delle seguenti disposizioni

2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.

5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sino a quindici giorni sono adottati dal consiglio di classe.
7. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato conclusivo del corso di studi, sono adottate dal Consiglio di Istituto.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.
- 9-bis.** Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- 9-ter.** Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.
10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

FASI DEL PROCEDIMENTO

Il personale della scuola (docenti e personale ATA) che rilevi comportamenti che costituiscono infrazione alle norme del presente regolamento dovrà comunicare alla D.S. per iscritto e sottoscrivere con annotazione sul registro di classe e/o su foglio a parte l'infrazione, descrivendo in modo analitico i fatti e le circostanze e indicando i nomi e gli eventuali testimoni. Anche i Terzi interessati potranno con le stesse procedure segnalare eventuali infrazioni al regolamento.

Il provvedimento di allontanamento dalla scuola dovrà essere assunto nel rispetto delle seguenti fasi:

La Dirigente Scolastica raccoglie eventuali memorie degli interessati e testimonianze utili.

La Dirigente Scolastica contesta l'addebito ed invita l'alunno ad esporre per iscritto le proprie ragioni entro il termine di tre giorni scolastici. Nel caso in cui l'alunno non risponda entro i termini prefissati, si procederà comunque alla fase successiva del procedimento.

La Dirigente Scolastica convoca l'Organo Collegiale, completo di tutte le sue componenti, preposto all'irrogazione della sanzione di allontanamento dalla scuola.

L'Organo Collegiale esamina tutti gli atti inerenti il fatto per cui si è attivato il procedimento disciplinare e, sentite tutte le parti coinvolte, decide se: deliberare la sanzione, derubricare il fatto, archiviare il caso, proseguire gli accertamenti, o convocare una seconda seduta. ove deliberare la sanzione.

Le attività svolte dall'Organo Collegiale vengono interamente verbalizzate. In particolare dovranno essere esposte con cura: il fatto e gli atti acquisiti, le testimonianze verbali, il provvedimento finale e la sua motivazione, la durata della sospensione, le modalità di coordinamento tra scuola e famiglia, le attività offerte in alternativa alla sospensione.

La D.S. notificherà il provvedimento in forma scritta agli interessati avendo cura di indicare il termine entro il quale gli interessati possono comunicare la scelta delle attività alternative, il termine e l'Organo di Garanzia davanti al quale impugnare il provvedimento.

La sanzione disciplinare potrà avere esecuzione anche prima dei termini previsti per l'impugnazione all'Organo di Garanzia.

IN CASI GRAVISSIMI E URGENTI, LA DIRIGENTE, IN VIA CAUTELATIVA, PUO' DISPORRE L'IMMEDIATO ALLONTANAMENTO DELL'ALUNNO DALLA SCUOLA, PREVIA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO AI GENITORI DELL' ALUNNO E IN ATTESA DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

IMPUGNAZIONI

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione all'Organo di Garanzia interno alla scuola che decide entro 10 giorni.
2. L'Organo di Garanzia è presieduto dalla Dirigente Scolastica ed è composto da: 1 docente designato dal consiglio d'Istituto, 1 studente eletto dalla relativa componente, 1 genitore eletto dalla relativa componente
3. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello statuto delle studentesse e degli studenti.
4. Le elezioni dei componenti dell'Organo di Garanzia vengono effettuate ogni due anni, di norma, in occasione delle elezioni degli altri Organi Collegiali o in apposita successiva

convocazione.

5. L'o.d.g. interviene nelle sanzioni disciplinari e nei conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto, su richiesta di chiunque ne abbia interesse.
6. La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione in un apposito spazio.
7. Le riunioni dell'o.d.g. sono valide se sono state regolarmente avvisati tutti i componenti e se risultano presenti almeno tre di essi. Le decisioni all'interno dell'o.d.g. vengono prese a maggioranza o all'unanimità a discrezione dell'o.d.g. stesso.
8. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un Dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello statuto delle studentesse e degli studenti contenute nel Regolamento di istituto.
9. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato.
10. L'Organo di Garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
11. Il parere di cui al punto 9 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di garanzia regionale abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
12. Ciascun Ufficio Scolastico Regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'Organo di Garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
13. L'Organo di Garanzia Regionale resta in carica per due anni scolastici.

INFRAZIONI DISCIPLINARI

Tabella A Infrazioni disciplinari lievi			
Dovere violato Art. 3 Statuto	Infrazione	Soggetti che accertano l'infrazione	Tipo di sanzione e sua applicazione
Frequenza regolare Regolare svolgimento delle attività didattiche	Mancata giustificazione delle assenze e dei ritardi	Docenti	Annotazione sul registro elettronico da parte del docente; alla reiterazione dell'infrazione il coordinatore ammonisce lo studente e convoca la famiglia o, nel caso di maggiorenni, la informa.
	Ritardi al rientro dell'intervallo		
	Uscita breve dall'aula senza autorizzazione al cambio dell'ora		
Rispetto degli altri	Linguaggio o comportamenti volgari e offensivi tra studenti	Docenti	Annotazione sul registro elettronico da parte del docente; e, se ritenuto opportuno, viene informata la D.S. che ammonisce lo studente e convoca la famiglia o, nel caso di maggiorenni, la informa.
	Interruzioni continue del ritmo regolare della lezione		
	Non rispetto del materiale proprio o altrui		
	Mancato rispetto del personale ATA e delle disposizioni, anche verbali, impartite dagli stessi nell'esercizio delle funzioni e a tale compito autorizzato	D.S. e Docenti anche su segnalazione Personale ATA	Ammonizione da parte della D.S. o del docente
Rispetto delle norme di sicurezza; rispetto delle attrezzature e delle strutture dell'Istituto	Violazioni dei regolamenti di laboratorio o di altri spazi attrezzati	Docenti anche su segnalazione Personale ATA	Annotazione sul registro elettronico e da parte del docente; in caso di reiterazione delle violazioni il coordinatore informa la D.S. che ammonisce lo studente e convoca la famiglia o, nel caso di maggiorenni, la informa.
	Mancato rispetto degli spazi nel cortile alla ricreazione		
	Aule e sue attrezzature sporche o scritte		La D.S. ordina l'eventuale ripristino e/o la riparazione del danno.
	Incisioni di banchi o porte		

Rispetto del regolare svolgimento delle lezioni	Utilizzo non autorizzato del cellulare o di altri dispositivi elettronici in violazione della normativa vigente	Docenti	<p>Rimprovero scritto, consegna del cellulare e riconsegna alla fine dell'ora</p> <p>Se reiterato rimprovero scritto, consegna del cellulare e convocazione della famiglia.</p>
---	---	---------	---

In caso di ulteriore recidiva si potrà avviare il procedimento per l'allontanamento dello studente dalle lezioni secondo quanto previsto dalla tabella B.

Tabella B Infrazioni mediamente gravi			
Dovere violato Art. 3 Statuto	Infrazione	Soggetti che accertano l'infrazione	Tipo di sanzione e sua applicazione
Rispetto delle norme di sicurezza e di tutela della salute. Legge n°3/2003	Fumare nei locali scolastici	Docenti o Personale incaricato	Il personale incaricato irroga la sanzione pecuniaria prevista dalla legge. La D.S. ammonisce lo studente e in caso di reiterazione sospensione sino a 5 giorni.
Rispetto delle norme di sicurezza e del regolare svolgimento delle lezioni	Utilizzo del cellulare o di altri dispositivi elettronici per registrazioni o riprese non autorizzate senza diffusione	Docenti	Sospensione immediata da parte della D.S. di due giorni e avvio procedimento disciplinare
	Apertura delle porte di sicurezza senza giustificato motivo	Docenti, anche su segnalazione del personale ATA	Comunicazione alla famiglia attraverso il registro elettronico e, se reiterato, si avviano le procedure per l'allontanamento dalle lezioni sino a un massimo di cinque giorni
	Uscita dall'aula senza autorizzazione durante la lezione	D.S. e Docenti	
	Allontanamento dagli spazi previsti per la ricreazione e fisicamente delimitati al fine di sottrarsi alla vigilanza		

Tabella C Infrazioni disciplinari gravi			
Dovere violato Art. 3 Statuto	Infrazione	Soggetti che accertano la infrazione	Applicazione della sanzione
Sicurezza	Allontanamento senza autorizzazione dall'Istituto	Docenti, anche su segnalazione del Personale ATA	La D.S. inizia la procedura: convoca lo studente e ne informa la famiglia. Convoca il C.d.C. che può decidere l'allontanamento dalla comunità per un periodo massimo di 15 giorni.
	Agevolazione dell'ingresso di estranei o di persone non autorizzate nell'Istituto		
Rispetto degli altri (compagni, dirigente, docenti, personale non docente e chiunque operi nel contesto scolastico)	Violenza verbale con minacce nei confronti della Dirigente, docenti e personale scolastico		La Dirigente può procedere in via cautelare all'allontanamento immediato fino al procedimento disciplinare da parte del Consiglio di classe.
	Uso di termini o assunzione di comportamenti gravemente offensivi e lesivi della dignità altrui.		
	Propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone		
Rispetto delle norme di sicurezza, in relazione a strutture e attrezzature scolastiche, in riferimento ai regolamenti riportati in allegato	Violazione grave e volontaria delle norme di sicurezza e dei regolamenti degli spazi attrezzati		La D.S. convoca lo studente e informa la famiglia. Dispone il ripristino o il risarcimento del danno. Convoca il C.d.C. che può decidere l'allontanamento dalla comunità per un periodo massimo di 15 giorni. La Dirigente può procedere in via cautelare all'allontanamento immediato fino al procedimento disciplinare da parte del Consiglio di classe.
	Violazione delle norme contenute nei regolamenti delle uscite didattiche, visite guidate e viaggi d'istruzione		
	Lancio di oggetti		
	Scontro fisico tra studenti		
	Recidiva di infrazioni mediamente gravi		

Tabella D Infrazioni disciplinari gravissime			
Dovere violato Art. 3 Statuto	Infrazione	Soggetti che accertano la infrazione	Applicazione della sanzione
Rispetto delle norme di sicurezza per l'incolumità per sé e per gli altri, anche in riferimento alle strutture e attrezzature scolastiche. Rispetto della persona	Introduzione nei locali scolastici di alcool e/o sostanze stupefacenti	Docenti, anche su segnalazione del Personale ATA	<p>La D.S. informa l'Autorità Giudiziaria se previsto dalla legge, dispone l'immediato allontanamento e convoca il Consiglio di Istituto che delibera l'allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni.</p> <p>Comunicazione scritta alla famiglia di inizio procedimento.</p> <p>Ordina il ripristino e/o il risarcimento del danno</p> <p>Il Consiglio d'Istituto può deliberare l'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico e nei casi più gravi esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato</p>
	Atti vandalici e/o danneggiamento volontario di attrezzature e strutture		
	Furto		
	Danneggiamento o rimozione volontaria di mezzi destinati all'antincendio o al salvataggio o al soccorso.		
	Diffusione di immagini e registrazioni con dati personali altrui non autorizzate (cyberbullismo)		
	Recidiva di infrazioni già punite con l'allontanamento dalle lezioni per un periodo massimo di quindici giorni.		
	Violenza fisica. Atti di bullismo.		

L'Istituzione Scolastica non è nelle condizioni di garantire sempre l'attivazione della sanzione alternativa, a causa della mancanza di personale per le operazioni di vigilanza e assistenza degli alunni coinvolti.

N.B.: Le infrazioni riportate nelle quattro tabelle si intendono riferite anche a comportamenti tenuti in occasione di tutte le attività organizzate dalla scuola, sia all'interno che all'esterno dell'Istituto.

FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI

In attesa della legge di riforma degli Organi Collegiali della istituzione scolastica, in coerenza con il D.Lgs. n° 59 del 6/3/1998 (dirigenza scolastica) e con il D.P.R. n° 275 dell'8/3/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) continueranno ad essere in vigore le norme contenute nel D.Lgs. n° 297/94.

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto è costituito da 18 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 1 rappresentanti del personale amministrativo, 1 collaboratore scolastico, 3 rappresentanti dei genitori, 4 rappresentanti degli studenti e dalla Dirigente Scolastica.

Ogni componente elegge i propri rappresentanti.

Il Consiglio elegge al suo interno la Giunta Esecutiva, composta di un docente, un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario, un genitore ed uno studente.

Le riunioni hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Il Consiglio e la Giunta esecutiva durano in carica tre anni scolastici. Coloro che nel frattempo perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. La rappresentanza studentesca viene rinnovata annualmente.

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte dell'Autorità competente, è disposta dalla Dirigente. Le successive convocazioni sono disposte dal Presidente del Consiglio stesso.

Il Presidente è tenuto, inoltre, a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva, oppure di almeno un terzo dei suoi componenti.

Nella prima seduta il Consiglio di Istituto è presieduto dalla Dirigente ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio medesimo, il proprio Presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

E' considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, rapportata al numero dei componenti presenti nel Consiglio.

Qualora non si raggiunga la maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa, sempre che siano presenti la metà più uno dei componenti in carica.

A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio, secondo le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente.

Le funzioni di Segretario saranno svolte da un membro del Consiglio nominato annualmente o da ciascun membro, a rotazione, seguendo l'ordine alfabetico.

Gli atti del Consiglio di Istituto sono riprodotti, per i successivi adempimenti, a cura della Segreteria della scuola.

La pubblicità degli atti avviene mediante affissione in apposito albo, sempre a cura della Scuola, sia della copia integrale, sottoscritta e autenticata dal Segretario del Consiglio, sia del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio medesimo. Tale copia è consegnata alla Dirigente, che ne attesta in calce ad essa la data e ne dispone l'affissione immediata.

L'affissione all'albo avviene entro il termine di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. Gli atti devono rimanere esposti per un periodo non inferiore ai venti giorni.

I verbali, nonché tutta la documentazione preparatoria, sono depositati nell'ufficio di Segreteria dell'Istituto e sono esibiti a qualsiasi membro del Consiglio che ne faccia richiesta.

In occasione di sedute particolarmente importanti, come, ad esempio, quella relativa all'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, copia della documentazione deve essere consegnata a tutti i componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima della seduta.

La convocazione deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dell'Organo Collegiale e mediante affissione di apposito avviso, all'albo.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata per telefono.

Al termine di ciascuna seduta del Consiglio d'Istituto viene sommariamente indicato dal Presidente l'ordine del giorno della seduta successiva. Tale ordine del giorno viene formalizzato, comunque, dalla Giunta Esecutiva, che ha il compito di coordinare e preparare i lavori del Consiglio. Alla convocazione provvede il Presidente del Consiglio avvalendosi della collaborazione del Personale di segreteria della scuola.

CONSIGLI DI CLASSE

I Consigli di Classe da tenersi, a norma dell'art. 5 del D.Lgs. n° 297/94 sono programmati dal Collegio dei docenti ad inizio di anno scolastico .

Possono essere convocati Consigli di Classe straordinari su richiesta scritta e motivata della maggioranza del Consiglio, escluso dal computo il Presidente, la composizione del sopraccitato CdC comprende, oltre i docenti, anche i rappresentanti dei genitori e degli alunni.

Il Consiglio di Classe è composto da tutti i docenti della classe compresi a vario titolo il docente di sostegno i docenti tecnico-pratico, due rappresentanti dei genitori, due rappresentanti degli studenti.

E' presieduto dalla Dirigente Scolastica oppure da un docente suo delegato.

Le funzioni di segretario sono attribuite dalla D.S. a un docente membro del Consiglio.

Si riunisce in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Si riunisce con la sola componente dei docenti quando deve discutere sul coordinamento didattico, sui rapporti interdisciplinari e quando procede alla valutazione periodica e finale.

I Consigli di Classe si riuniscono secondo il piano annuale delle attività deliberato dal collegio dei docenti.

IL COLLEGIO DEI DOCENTI

Il Collegio dei Docenti è composto da tutti i docenti in servizio.

È presieduto dalla D.S. che designa il segretario tra i suoi collaboratori. Si insedia all'inizio dell'anno scolastico e ha funzioni deliberative.

Si riunisce ogni qualvolta il capo d'istituto ne ravvisi la necessità, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, tenuto conto dei tempi e del calendario deliberato dallo stesso collegio all'interno del piano annuale delle attività.

NORME COMUNI AGLI ORGANI COLLEGIALI

L'Organo Collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le sue componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. Nel computo dei voti validi non si calcolano gli astenuti. (nota MPI 771/80)

In caso di parità, prevale il voto del presidente.

La votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone.

La convocazione ordinaria per le attività collegiali deve avvenire con un preavviso di almeno 5 giorni, il mancato rispetto di questa norma invalida la seduta.

L'ordine del giorno deve essere chiaro e preciso.

E' possibile aggiungere argomenti non previsti nella convocazione solo nel caso siano presenti alla seduta tutti i componenti, e acconsentano all'unanimità.

L'orario previsto per la riunione deve essere assolutamente rispettato.

Le elezioni per gli Organi Collegiali di durata annuale hanno luogo nello stesso giorno e, comunque, secondo le disposizioni ministeriali, entro il 31 ottobre dell'anno scolastico.

Gli studenti, attraverso i loro organismi rappresentativi, hanno diritto a formulare proposte e pareri relativamente al Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Diritto di Riunione

Tutte le componenti della scuola: docenti, genitori, personale amministrativo ed ausiliario, hanno diritto a convocare loro assemblee nel rispetto delle norme in vigore. Il Consiglio d'Istituto è tenuto a valutare, se richiesto, le indicazioni emerse nelle diverse assemblee.

Assemblee dei docenti e del personale ATA: sono regolate dalla legge 146 del 12/6/90.

Assemblee dei genitori: i rappresentanti dei genitori possono richiedere assemblee in orario scolastico od extrascolastico, dietro preavviso e compatibilmente con la disponibilità dei locali e del personale ausiliario.

All'assemblea dei genitori possono partecipare ma senza diritto di voto, oltre la Dirigente dell'Istituzione Scolastica, gli studenti, i docenti, il personale A.T.A.

L'assemblea dei genitori potrà darsi un regolamento che verrà comunicato al Consiglio di Istituto.

Diritto di informazione

La scuola accetta i manifesti come uno strumento di comunicazione, purché contrassegnati con una firma di identificazione e con esclusione dei simboli dei partiti politici.

Gli autori dei manifesti sono responsabili del loro contenuto.

Appositi tabelloni e bacheche saranno riservati alle comunicazioni degli Organi Collegiali, del Comitato Studentesco e dei singoli studenti, delle Organizzazioni sindacali.

E' vietata l'affissione di manifesti che pubblicizzano prodotti o servizi offerti da privati, a meno che non abbiano finalità culturali.

Le fotocopiatrici possono essere utilizzate da tutte le componenti della scuola per motivi didattici, parascolastici e culturali. Le copie saranno stampate a cura del personale collaboratore scolastico, secondo modalità ed orari concordati dalla Dirigente Scolastica e dai suoi collaboratori.

Uso dei locali

Tutti gli ambienti scolastici, ed in particolare le aule e gli impianti igienico - sanitari, devono essere in ordine e puliti ed igienizzati all'apertura della scuola.

I servizi della scuola devono essere dotati di tutte le attrezzature idonee e conservati nelle condizioni necessarie di funzionalità e decoro.

L'Istituto deve essere dotato di un armadio contenente i generi di pronto soccorso.

La scuola non è responsabile dei beni e degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati nel suo ambito.

Nell'ambito della funzione educativa, la scuola, qualora si presentino casi suscettibili di intervento disciplinare, fatte salve le competenze della Dirigente e degli Organi Collegiali competenti, promuoverà il più ampio dibattito in merito tra tutte le componenti ai vari livelli, al fine di responsabilizzare gli studenti verso la progressiva affermazione del principio di autodisciplina.

Il funzionamento della Biblioteca, delle Palestre e dei Laboratori è disciplinato dai rispettivi regolamenti allegati al presente Regolamento di Istituto.

Nelle sedi in cui non esiste un parcheggio custodito, per venire incontro alle esigenze di tutti, è consentito l'ingresso delle macchine dei docenti e l'ingresso dei motorini degli alunni, negli spazi a ciò destinati nei cortili, purché ciò non rappresenti un pericolo per il transito di tutti gli operatori della scuola.

Il parcheggio con le strisce gialle è assolutamente riservato ai portatori di handicap.

Servizi amministrativi

Come deliberato nella seduta del Consiglio di Istituto del 9 settembre 2022, gli uffici di segreteria erogheranno i servizi all'utenza secondo quanto di seguito indicato:

- **LUNEDI- MERCOLEDI-GIOVEDI-VENERDI- SABATO DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 11,00**
- **MARTEDI DALLE ORE 15,00 ALLE ORE 16,00**

Si chiede, per richieste e comunicazioni, di contattare preventivamente gli uffici al numero 070/270630 dalle ore 8,00 alle ore 10,00, dal lunedì al sabato.

È fatto divieto al personale non amministrativo dell'istituto consultare atti, prelevare fogli, cartelle, documenti, telefonare o altro senza averne fatta richiesta motivata agli addetti dell'ufficio di segreteria.

La richiesta dei documenti, di norma, non necessita di forma scritta, si considera sufficiente quella orale, anche a mezzo telefono.

I certificati di servizio, di norma, vengono rilasciati entro cinque giorni dalla richiesta. I certificati di studio, di frequenza sono consegnati entro tre giorni dalla richiesta.

Le copie dei documenti agli atti dell'ufficio sono rilasciate nei termini di legge. Per il loro rilascio si osserva quanto prescritto dalla legge 7 agosto 1990, n° 241 e dalle circolari del M.P.I. n° 278 del

30/9/1992, 25 maggio 1993, n° 163 e n° 94 del 16/3/1994 che prevedono il rimborso dei soli costi di riproduzione mediante marche da bollo di €. 0,26 per 1 o 2 copie, di € 0.52 da 3 a 4 copie e così via. In caso di richiesta di copie conformi all'originale, dovranno essere apposte di esse le marche da bollo secondo la tariffa vigente.

L'utente, nel presentare all'istituto documenti che debbono comprovare stati, fatti o qualità personali, può avvalersi di dichiarazioni temporaneamente sostitutive, ai sensi dell'art. 46 del DPR 30/12/2000, n° 445.

La distribuzione dei moduli di iscrizione è effettuata a vista nei giorni previsti e la procedura di iscrizione è curata dall'ufficio competente. L'assistente amministrativo incaricato, in qualità di responsabile del procedimento, accetterà ed autenterà eventuali dichiarazioni sostitutive e acquisirà d'ufficio i documenti non presentati se gli stessi sono depositati presso istituzioni per le quali vale l'obbligo della trasmissione.

La richiesta di utilizzo dei sussidi didattici, televisori, postazioni multimediali mobili, in dotazione dell'Istituto, deve essere fatta con formale comunicazione scritta diretta all'assistente tecnico del laboratorio, di norma 5 giorni prima del previsto utilizzo.

Le richieste di acquisti, sia esse in conto capitale che di facile consumo sono fatte in forma scritta, con allegata relazione del richiedente contenente le motivazioni e finalità didattiche. I beni da acquistare seguiranno le procedure dettate dal Decreto 1/2/2001 n° 44, e saranno disponibili solo a conclusione di tutte le formalità previste per legge (tempi tecnici 60 gg.).

Per quanto non previsto nel presente regolamento d'Istituto si rimanda alle vigenti disposizioni di legge.

Statuto della studentessa e dello studente

DPR 249/89

Con gli emendamenti di cui al DPR235/07

Art.1	Vita della comunità scolastica
Art.2	Diritti
Art.3	Doveri
Art.4	Disciplina
Art.5	Impugnazioni
Art.6	Disposizioni finali

Art. 1 - Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante -studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 - Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità di idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione; analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze degli studenti.
7. Gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - ✚ un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo -didattico di qualità;
 - ✚ offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - ✚ iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - ✚ la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti anche con handicap;
 - ✚ la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - ✚ servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere delle iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.
10. I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 - Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.

2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 - Disciplina

1. I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'art. 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza prima essere stato invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindicigiorni.
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia

pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

- 9-bis.** Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.
- 9-ter.** Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsiglino il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- 10.** Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 – Impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ovvero, nella scuola secondaria di primo grado da due rappresentanti eletti dai genitori, ed è presieduto dalla Dirigente scolastica.
2. L'Organo di Garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.
3. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, o un Dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente Regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un Organo di Garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.
4. L'Organo di Garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.

5. Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
6. Ciascun Ufficio Scolastico Regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'Organo di Garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
7. L'Organo di Garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 5 bis (Patto educativo di corresponsabilità)

1. Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
2. I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
3. Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo di corresponsabilità."

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Art. 6 - Disposizioni finali

1. I regolamenti delle scuole e la carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
2. Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.
3. E' abrogato il capo III del Titolo I del r. d. 4 maggio 1925, n: 653.

Decreto ministeriale n. 5

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Roma, lì 16 gennaio 2009

IL MINISTRO

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e in particolare l'articolo 14, commi 1 e 2;

VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, recante la definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53, e in particolare l'art. 11, commi 1, 2, 3;

VISTO il [decreto legge 7 settembre 2007, n. 147](#), convertito con modificazioni dalla legge n. 176/2007, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2007/2008, e in particolare l'art. 1, comma 4;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

VISTA la [nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008](#) avente per oggetto: DPR. n. 235 del 21 novembre 2007 - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria;

VISTO il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169 che, all'art. 1, istituisce nella scuola l'insegnamento "Cittadinanza e Costituzione", e all'art. 2 introduce la "valutazione del comportamento" degli studenti nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado;

CONSIDERATO che il comma 3 dell'art. 2 del predetto decreto-legge n. 137/2008, convertito dalla legge n. 169/2008, stabilisce che con apposito Decreto il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca individua i criteri di valutazione del comportamento degli studenti inferiore alla sufficienza, vale a dire inferiore a 6/10, nonché ulteriori modalità applicative della nuova tipologia di valutazione;

TENUTO CONTO dei fenomeni di violenza, di bullismo e di offesa alla dignità e al rispetto della persona, che si verificano in maniera purtroppo ricorrente anche nelle istituzioni scolastiche e che richiedono corresponsabilità educativa tra scuola, genitori e territorio, nonché l'elaborazione ed il rispetto di norme condivise;

CONSIDERATO che l'acquisizione, da parte dei giovani, di una compiuta e consapevole cultura dei valori della cittadinanza e della convivenza civile si esprime soprattutto nella pratica di comportamenti coerenti, maturi e responsabili all'interno della comunità di appartenenza;

RAVVISATA l'urgenza di rendere più avvertita e partecipata nelle giovani generazioni la sensibilità verso una piena consapevolezza dei propri diritti e doveri scolastici;

RITENUTO, altresì, che le scuole secondarie di I e II grado, nell'esercizio della loro funzione educativa e formativa, che integra e sostiene l'azione educativa dei genitori, debbano poter disporre anche di strumenti di valutazione del comportamento degli studenti;

DECRETA

Articolo 1

Finalità della valutazione del comportamento degli studenti

1. La valutazione del comportamento degli studenti di cui all'art. 2 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, risponde alle seguenti prioritarie finalità: -accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; -verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita di ciascuna istituzione scolastica; -diffondere la consapevolezza dei diritti e dei doveri degli studenti all'interno della comunità scolastica, promuovendo comportamenti coerenti con il corretto esercizio dei propri diritti e al tempo stesso con il rispetto dei propri doveri, che corrispondono sempre al riconoscimento dei diritti e delle libertà degli altri; -dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore a 6/10. 2. La valutazione del comportamento non può mai essere utilizzata come strumento per condizionare o reprimere la libera espressione di opinioni, correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità, da parte degli studenti.

Articolo 2

Caratteristiche ed effetti della valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento degli studenti nella scuola secondaria di primo grado e nella scuola secondaria di secondo grado è espressa in decimi.
2. La valutazione, espressa in sede di scrutinio intermedio e finale, si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa. La valutazione in questione viene espressa collegialmente dal Consiglio di classe ai sensi della normativa vigente e, a partire dall'anno scolastico 2008-2009, concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.
3. In attuazione di quanto disposto dall'art. 2 comma 3 del decreto legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, la valutazione del comportamento inferiore alla sufficienza, ovvero a 6/10, riportata dallo studente in sede di scrutinio finale, comporta la non ammissione automatica dello stesso al successivo anno di corso o all'esame conclusivo del ciclo di studi.
4. La votazione insufficiente di cui al comma 3 del presente articolo può essere attribuita dal Consiglio di classe soltanto in presenza di comportamenti di particolare ed oggettiva gravità, secondo i criteri e le indicazioni di cui al successivo articolo 4.

Articolo 3

Criteri e modalità applicative
della valutazione del comportamento

1. Ai fini della valutazione del comportamento dello studente, il Consiglio di classe tiene conto dell'insieme dei comportamenti posti in essere dallo stesso durante il corso dell'anno.
2. La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all'intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno, in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 del presente decreto.

Articolo 4

Criteri ed indicazioni per l'attribuzione di una votazione insufficiente

1. Premessa la scrupolosa osservanza di quanto previsto dall'articolo 3, la valutazione insufficiente del comportamento, soprattutto in sede di scrutinio finale, deve scaturire da un attento e meditato giudizio del Consiglio di classe, esclusivamente in presenza di comportamenti di particolare gravità riconducibili alle fattispecie per le quali lo Statuto delle studentesse e degli studenti - D.P.R. 249/1998, come modificato dal D.P.R. 235/2007 e chiarito dalla nota prot. 3602/PO del 31 luglio 2008 - nonché i regolamenti di istituto prevedano l'irrogazione di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per periodi superiori a quindici giorni (art. 4, commi 9, 9 bis e 9 ter dello Statuto).
2. L'attribuzione di una votazione insufficiente vale a dire al di sotto di 6/10, in sede di scrutinio finale, ferma restando l'autonomia della funzione docente anche in materia di valutazione del comportamento, presuppone che il Consiglio di classe abbia accertato che lo studente:
 - a. nel corso dell'anno sia stato destinatario di almeno una delle sanzioni disciplinari di cui al comma precedente;
 - b. successivamente alla irrogazione delle sanzioni di natura educativa e riparatoria previste dal sistema disciplinare, non abbia dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel suo percorso di crescita e di maturazione in ordine alle finalità educative di cui all'articolo 1 del presente Decreto.
3. Il particolare rilievo che una valutazione di insufficienza del comportamento assume nella carriera scolastica dell'allievo richiede che la valutazione stessa sia sempre adeguatamente motivata e verbalizzata in sede di effettuazione dei Consigli di classe sia ordinari che straordinari e soprattutto in sede di scrutinio intermedio e finale.
4. In considerazione del rilevante valore formativo di ogni valutazione scolastica e pertanto anche di quella relativa al comportamento, le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia l'elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l'informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli.

Articolo 5

Autonomia scolastica

1. Ciascuna istituzione scolastica autonoma, nel rispetto dei principi e dei criteri di carattere generale

previsti dal presente Decreto e dalla normativa vigente, può determinare, in sede di redazione del Piano dell'Offerta formativa, ulteriori criteri e iniziative finalizzate alla prevenzione, tenendo conto di quanto previsto dal Regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilità e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio.

PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ-Art. 3, DPR 235/2007

La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.

Per poter conseguire i propri fini istituzionali e garantire a ciascun allievo il diritto ad una formazione critica e qualificata, la scuola ha bisogno di poter fondare il proprio lavoro su un clima sereno e rispettoso delle regole.

Alla costruzione di tale clima concorrono tutte le componenti della comunità scolastica, comprese le famiglie che, in quanto principali titolari dell'educazione e dell'istruzione dei propri figli, condividono con la scuola la responsabilità educativa degli allievi.

Ciascuna componente, nel rispetto del proprio ruolo, sancisce, attraverso il Patto Educativo di Corresponsabilità, il proprio impegno.

La Scuola si impegna a:

- ✓ Garantire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità, tutelando il diritto all'apprendimento di ciascun alunno;
- ✓ Creare un clima sereno e accogliente, all'insegna del rispetto reciproco di ogni componente, favorendo lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze, la maturazione dell'autonomia di giudizio, il sostegno nelle diverse abilità, la valorizzazione dei talenti e delle attitudini, l'accompagnamento nelle situazioni di disagio, la lotta ad ogni forma di pregiudizio e di emarginazione;
- ✓ Garantire la qualità del processo di insegnamento-apprendimento, anche attraverso la promozione di iniziative di aggiornamento e formazione continua del personale docente;
- ✓ Realizzare iniziative concrete per il recupero di situazioni di svantaggio, per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica, per la valorizzazione delle eccellenze, per l'orientamento;
- ✓ Favorire l'arricchimento del curriculum personale dello studente, anche attraverso l'erogazione di offerte formative integrative e mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
- ✓ Distribuire in modo equilibrato i carichi di lavoro e le attività di verifica, affinché lo studente sia sempre in grado di affrontarli con serenità e in modo proficuo;
- ✓ Procedere alla valutazione con tempestività e trasparenza, in modo congruo rispetto ai programmi e ai ritmi di apprendimento;
- ✓ Collaborare con le famiglie, favorendo una varietà di comunicazioni formali ed informali al fine di sviluppare un clima costruttivo e creare un virtuoso circuito relazionale;
- ✓ Fornire informazione trasparente e tempestiva, attraverso il registro elettronico, circa la frequenza e il profitto dei propri alunni;
- ✓ Prestare ascolto, attenzione e riservatezza ai problemi degli studenti, così da favorire l'interazione pedagogica con le famiglie.

La Famiglia si impegna a:

- ✓ Collaborare con la scuola per far rispettare allo studente le norme che disciplinano la vita della comunità scolastica;
- ✓ Aggiornarsi costantemente su impegni, scadenze, iniziative scolastiche, controllando regolarmente il registro elettronico e il sito web di Istituto;
- ✓ Partecipare ai momenti di incontro e confronto e alle iniziative promosse dall'istituzione scolastica;
- ✓ Assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni, limitando le richieste di uscite anticipate e ingressi posticipati ai casi di effettiva necessità, secondo quanto stabilito dal Regolamento d'Istituto;
- ✓ Verificare che lo studente segua gli impegni di studio e le regole della scuola, partecipando attivamente e con senso di responsabilità;

- ✓ Informare la scuola su eventuali problemi che possano influenzare il rendimento scolastico dello studente;
- ✓ Intervenire rispetto ad eventuali danni provocati dai propri figli, singolarmente o in corresponsabilità, a carico di persone, arredi, materiale didattico, mediante il risarcimento del danno, secondo quanto previsto dal Regolamento d'Istituto.

Lo Studente si impegna a:

- ✓ Conoscere e rispettare le norme che disciplinano la vita scolastica, lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e il Regolamento d'Istituto;
- ✓ Assolvere con puntualità ed impegno ai doveri riguardanti l'attività didattica, cominciando dal presentarsi alle lezioni puntuali, dotati di adeguati sussidi didattici, materiale scolastico e divisa specifica all'indirizzo di appartenenza;
- ✓ Avere nei confronti della Dirigente Scolastica, dei docenti, di tutto il personale scolastico e dei compagni un comportamento corretto e rispettoso;
- ✓ Utilizzare correttamente le attrezzature presenti nei laboratori, le strutture, i macchinari i sussidi didattici e a comportarsi in modo da non arrecare danni al patrimonio scolastico;
- ✓ Rispettare le norme volte a salvaguardare la sicurezza e l'incolumità delle persone, eseguendo senza indugi gli ordini impartiti dalla Dirigente Scolastica e da tutti i Docenti;
- ✓ Prestare aiuto ai compagni in difficoltà e segnalare tempestivamente alla scuola situazioni critiche, episodi di violenza, bullismo o vandalismo di cui venga a conoscenza
- ✓ Collaborare con i rappresentanti di classe e di istituto per un miglior funzionamento della classe e della scuola.

Considerando che dal 1° settembre 2022 cambiano tutte le misure per il contenimento della diffusione del Covid-19 (indicazioni nota del 19 agosto 2022 n. 1998, in coerenza con le Linee Guida emanate dall'ISS), le varie attività saranno organizzate salvaguardando la stabilità dei gruppi ed evitando la promiscuità nell'uso soprattutto dei materiali, con attenzione alla cura degli spazi e agli accessi di persone esterne ed areando frequentemente i locali.

Approvato dal Collegio dei Docenti in data 13-12-2022

Approvato dal Consiglio di Istituto in data 14-12-2022

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Jessica Cappai
Firma digitale

IIS AZUNI

CAIS00200C

REGOLAMENTO SULLA VIGILANZA DEGLI STUDENTI

PREMESSO CHE:

- la Scuola ha l'obbligo della sorveglianza degli allievi per tutto il tempo in cui gli stessi sono ad essa affidati;
- l'attività di vigilanza viene svolta nel precipuo interesse degli studenti per assicurare agli stessi l'ambiente più idoneo allo svolgimento dell'attività didattica;
- la vigilanza coinvolge a diverso titolo il Dirigente Scolastico, i docenti interni ed esterni, il personale non docente e gli studenti in relazione al loro diverso grado di maturità;
- il presente regolamento intende fornire, in via preventiva, misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli studenti, conseguenti a negligenze sulla vigilanza, e a garantire che ogni studente rispetti le finalità didattiche delle singole ore di lezione impartite;
- le misure organizzative concernenti la vigilanza degli studenti riguardano:
- l'entrata nell'edificio fino all'uscita dallo stesso per tutto il tempo della permanenza;
- i cambi d'ora delle lezioni con spostamento autonomo degli studenti da un'aula all'altra;
- le attività didattiche svolte nelle palestre e nei laboratori;
- gli intervalli;
- l'assenza del docente ove non ne sia possibile la sostituzione;
- lo sciopero del personale;
- la procedura da adottare in caso di malore o infortunio dello/a studente/ssa;
- l'evacuazione dall'Istituto; -
- le attività didattiche, educative, formative svolte fuori della sede scolastica;

CON IL PRESENTE REGOLAMENTO SI ADOTTANO LE SEGUENTI DISPOSIZIONI:

SEZIONE I VIGILANZA GENERALE

ART. 1 Obbligo della vigilanza

La vigilanza sugli alunni è disciplinata dagli artt. 2047 e 2048 del Codice Civile.

L'obbligo di vigilanza comprende tutte le attività svolte in orario curriculare, nonché le attività extracurricolari, interne ed esterne alla scuola, organizzate dall'Istituto e regolate dal Dirigente Scolastico con apposite circolari attuative.

ART. 2 Ingresso degli studenti e svolgimento dell'attività didattica

a) Docenti a Tempo Indeterminato e Determinato - Personale ATA

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza sugli studenti, gli insegnanti in servizio alla prima ora di lezione sono tenuti a trovarsi in classe cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni, quelli in servizio nelle ore intermedie e all'ultima ora devono provvedere all'avvicendamento con i colleghi nel più breve tempo possibile.

I docenti in servizio all'ultima ora di lezione sono tenuti ad assistere all'uscita dall'aula degli studenti medesimi al termine delle lezioni.

Durante l'entrata, l'uscita degli studenti dall'aula e l'esercizio delle attività didattiche, il responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Durante le ore di lezione ogni docente vigila sugli studenti della propria classe ed interviene tempestivamente ove siano messi in atto comportamenti non conformi alle finalità didattiche delle singole ore di lezione, ovvero sanzionabili ai sensi del vigente Regolamento di disciplina.

I collaboratori scolastici esercitano la sorveglianza negli spazi loro affidati; il docente che, durante l'espletamento

dell'attività didattica, debba assentarsi temporaneamente dalla classe, se non vi sono altri docenti in compresenza, prima di allontanarsi dall'aula deve incaricare un collaboratore scolastico di sorvegliare gli studenti sino al suo ritorno. Nel caso in cui la presenza di alcuni studenti fosse richiesta fuori dall'aula (attività con un altro insegnante, ecc.) l'allontanamento degli studenti dall'aula deve essere annotato sul registro elettronico.

Il personale docente e non docente deve evitare che gli studenti sostino senza autorizzazione nei corridoi durante lo svolgimento dell'attività didattica.

I collaboratori scolastici segnaleranno immediatamente all'Ufficio di Presidenza, ovvero al Referente di plesso, ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli studenti stessi.

b) Esperti /docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale

Qualora i docenti ritengano utile invitare in classe persone in qualità di esperti a supporto dell'attività didattica, ne chiederanno, di volta in volta, l'autorizzazione al Dirigente Scolastico.

Gli esperti permarranno nei locali scolastici per il tempo necessario all'espletamento delle loro funzioni. In ogni caso, la completa responsabilità didattica e la vigilanza sulla classe restano del docente in servizio nell'ora. Pertanto, nel caso di intervento in classe di esperti, l'insegnante deve restare in aula ad affiancare l'esperto per tutta la durata dell'intervento. Per i docenti esterni con contratti di collaborazione occasionale si ribadisce la **responsabilità ai sensi dell'art. 2048 c.c.**

c) Docenti di sostegno/Educatori ed assistenti alla persona

Gli insegnanti di sostegno e gli educatori cui sono affidati, studenti con disabilità, sono responsabili della loro vigilanza per tutto il tempo in cui gli studenti sono a loro affidati.

ART. 3

Cambi di aula degli studenti, assenza e compresenza docente

L'uscita dall'aula per il cambio d'aula è consentita solo dopo il suono della campanella.

Al fine di assicurare la continuità della vigilanza sugli studenti durante il cambio d'aula, i collaboratori scolastici di ciascun plesso e piano sono tenuti a sorvegliare costantemente la propria zona di servizio, compresi i bagni del piano ed il cortile ove presente, e a favorire in maniera tempestiva lo stesso cambio. Ciascun docente che, al cambio dell'ora, accoglie gli studenti in aula, è tenuto a verificarne la presenza e a registrarne l'eventuale ritardo.

I collaboratori scolastici, all'inizio delle lezioni, devono accertarsi di eventuali ritardi o di assenze dei docenti nelle classi. In caso di ritardo o di assenza dei docenti, e nel caso in cui una classe restasse temporaneamente senza insegnante, i collaboratori scolastici sono tenuti a sorvegliare gli studenti dandone, nel contempo, avviso all'Ufficio di Presidenza ovvero al Referente del plesso.

ART. 4

Intervali

Durante l'intervallo ricreativo la vigilanza, continua e assidua sugli alunni dev'essere effettuata dai docenti dell'ora in cui ricade l'intervallo stesso, salvo diverse disposizioni del Dirigente Scolastico con apposita circolare attuativa.

I collaboratori scolastici durante gli intervalli sono tenuti a presidiare costantemente la propria zona di servizio, compresi i bagni del piano ed il cortile ove presente.

Gli stessi provvedono anche a segnalare alla Presidenza, ovvero al Responsabile di plesso, l'assenza dei docenti in turno al fine di consentirne la tempestiva sostituzione.

Tutto il personale della scuola in servizio, presente in Istituto durante gli intervalli, è comunque tenuto a vigilare ed a far rispettare le norme di comportamento previste dai regolamenti.

ART. 5

Tragitto aula-uscita dall'edificio scolastico al termine delle lezioni

Il docente dell'ultima ora vigila sull'ordinata uscita degli alunni dall'aula, al fine di assistere all'uscita ordinata degli alunni dall'edificio scolastico al termine delle attività.

ART. 6

Sciopero/assemblee sindacali del personale

In caso di sciopero/assemblea sindacale del personale della scuola, che non assicuri il regolare svolgimento delle lezioni, le famiglie verranno avvertite con congruo anticipo con circolare del Dirigente Scolastico, della possibilità che la scuola non assicuri il servizio ovvero che non lo assicuri in modo regolare.

Il personale docente e i collaboratori scolastici in servizio sono tenuti alla vigilanza e alla sorveglianza sugli alunni presenti a scuola.

ART. 7

Procedura da attivare in caso di malore/infortunio

In caso di malore sopraggiunto o infortunio, il docente presente in aula/laboratorio/palestra:

- a) richiederà l'intervento dell'addetto al primo soccorso presente;
- b) provvederà ad avvisare l'Ufficio di Presidenza, ovvero il Responsabile di plesso, che, valutata la situazione, avviserà la famiglia dello studente e, se del caso, inoltrerà richiesta di intervento urgente dei servizi sanitari d'emergenza (118);
- c) L'insegnante presente, ai fini della procedura assicurativa, redigerà l'apposito modulo da inviare tempestivamente in Segreteria.

In caso di attività esposte a rischio specifico, il personale è tenuto a prendere tutte le precauzioni possibili per ridurre al minimo i fattori di rischio. Nel caso in cui lo studente debba essere trasportato al Pronto Soccorso in ambulanza e i genitori non siano ancora arrivati o siano irraggiungibili, lo studente dovrà essere accompagnato da personale scolastico, individuato previo consulto con la dirigenza.

E' necessario redigere la dichiarazione anche nel caso di incidenti lievi o episodi incerti.

ART. 8

Vigilanza in caso di evacuazione dall'Istituto

La regolamentazione sulla vigilanza in caso di evacuazione dall'Istituto è assorbita e disciplinata dal relativo Piano di evacuazione. Si rimanda, pertanto, alle disposizioni del Piano di evacuazione.

SEZIONE II

VIGILANZA NELLE PALESTRE

Art. 9

Utilizzo delle palestre

La palestra e le relative strutture sportive sono utilizzate esclusivamente per le lezioni di Scienze Motorie, per le esercitazioni inerenti le attività dei gruppi sportivi scolastici e per progetti inerenti l'educazione motoria che rientrano nel PTOF.

Art. 10

Accesso alle palestre

Il docente consentirà l'accesso alle palestre solo agli studenti che devono svolgere l'ora di lezione e durante l'ora stessa. L'accesso alla palestra è consentito solo se provvisti di scarpe ginniche ad uso esclusivo della palestra e di indumenti adeguati all'attività sportiva.

È vietato agli studenti entrare in palestra o usare gli attrezzi se non in presenza dell'insegnante di Scienze Motorie. L'accesso alle palestre al di fuori dell'orario di lezione è consentito allo studente solo se specificamente autorizzato dal docente e sotto la sua personale responsabilità.

È fatto assoluto divieto agli alunni non impegnati nelle lezioni di Scienze Motorie, ovvero ad estranei, di trattenersi in palestra o nei locali adiacenti alla stessa. La presenza di persone non autorizzate sarà segnalata dagli insegnanti e/o dal personale ATA all'Ufficio di Presidenza.

Si sottolinea che, sarà cura del docente di educazione fisica garantire la vigilanza assidua e costante sugli alunni, nel tragitto aula-palestra/campo sportivi-aula.

Art. 11

Responsabilità dei docenti e del personale ATA

La vigilanza nelle palestre è affidata al docente dell'ora di lezione, ovvero ai docenti delle classi che si rechino contemporaneamente nella stessa palestra. Il docente, durante lo svolgimento delle lezioni nella palestra, deve assicurare una idonea vigilanza sugli studenti ed osservare le norme generali sulla vigilanza di cui al presente Regolamento.

Nel corso delle lezioni ogni insegnante è responsabile del corretto uso degli attrezzi e del riordino e della custodia degli attrezzi al termine della lezione.

Il docente in servizio segnalerà tempestivamente alla Presidenza, compilando e sottoscrivendo l'apposito modulo di denuncia d'infortunio, tutti gli incidenti anche di minor gravità, che si dovessero verificare nel corso dell'attività sportiva. L'eventuale infortunio del quale l'insegnante non si avveda al momento dell'accaduto, deve essere denunciato verbalmente all'insegnante entro la fine della lezione.

Gli alunni, durante le lezioni di Scienze Motorie e Sportive, non possono allontanarsi dalla palestra senza l'autorizzazione dell'insegnante.

Art. 12

Esonero dalle lezioni

Gli alunni che abbiano chiesto ed ottenuto l'esonero dalle lezioni di Scienze Motorie, sono esentati soltanto dalle attività non compatibili con le loro particolari condizioni soggettive.

Sarà cura del docente di Scienze Motorie coinvolgere gli alunni esonerati dalle esercitazioni pratiche, sollecitandone il diretto intervento e l'attiva partecipazione in compiti di giuria o arbitraggio e, più in generale, nell'organizzazione delle attività.

In ogni caso, anche gli alunni esonerati dallo svolgimento di attività pratiche restano sotto la vigilanza del docente durante l'ora di Scienze Motorie e Sportive.

Art. 13

Danneggiamenti

I danni alle attrezzature che si dovessero verificare, anche soltanto per usura e normale uso, vanno tempestivamente segnalati dal docente in servizio all'Ufficio di Presidenza, in modo che si provveda alla riparazione o alla sostituzione.

Si ricorda che nel caso di danneggiamento volontario alle strutture ed agli attrezzi il responsabile è tenuto al risarcimento del danno ovvero al ripristino.

SEZIONE III

VIGILANZA NEI LABORATORI

Art. 14

Accesso ed utilizzo dei laboratori

I laboratori dell'Istituto sono strutture dedicate prevalentemente alla formazione degli studenti. Eventuali corsi e/o attività tenuti da docenti interni o esterni e rivolti a studenti e/o personale interno e/o esterno dovranno essere autorizzati dal Dirigente Scolastico.

Non è consentito l'ingresso nei laboratori e nelle aule tecniche né l'eventuale utilizzo a studenti e/o altro personale non specificamente autorizzato.

L'accesso ai laboratori al di fuori dell'ora di lezione può essere consentito agli studenti solo in presenza di specifica autorizzazione del docente, che se ne assume personalmente la piena responsabilità.

L'utilizzo dei laboratori è regolato dall'orario predisposto all'inizio dell'anno scolastico.

Art. 15

Responsabilità del docente e del personale ATA

La vigilanza nei laboratori è affidata al docente dell'ora di lezione ovvero ai docenti delle classi che vi si rechino contemporaneamente. Il docente in servizio durante lo svolgimento delle lezioni nel laboratorio deve assicurare una idonea vigilanza sugli studenti ed osservare le norme generali sulla vigilanza di cui al presente Regolamento. Il docente in servizio segnalerà tempestivamente all'Ufficio di Presidenza, mediante apposita dichiarazione/relazione debitamente sottoscritta, tutti gli incidenti, anche di minor gravità, che si dovessero verificare nel corso dell'attività laboratoriale, evidenziandone circostanze, tempi e modalità.

Art. 16

Danneggiamenti

Il docente in servizio che riscontri (o al quale vengano segnalati) danni o irregolare funzionamento degli strumenti e/o delle apparecchiature, è tenuto a darne immediatamente comunicazione al personale di segreteria – DSGA - in modo da provvedere alla riparazione o alla sostituzione.

Lo studente è tenuto a verificare all'inizio delle lezioni l'integrità delle attrezzature presenti e a segnalare eventuali guasti o rotture.

Ove, al termine della lezione, si riscontrino danneggiamenti degli strumenti, delle apparecchiature e/o delle attrezzature o degli arredi causati da evidente negligenza dello studente, l'importo della riparazione o dell'acquisto di quelli sostitutivi verrà addebitato allo studente assegnatario della postazione.

Tutto il personale autorizzato ad operare nei laboratori, nonché gli studenti, sono responsabili dei macchinari e delle attrezzature in dotazione e riordino degli stessi.

Il docente in servizio è tenuto a segnalare tempestivamente eventuali malfunzionamenti o annotazioni ritenute utili al corretto funzionamento del laboratorio stesso.

A) VIGILANZA NEI LABORATORI INFORMATICI

Art. 17

Accesso ed utilizzo dei laboratori informatici

L'accesso ai laboratori è consentito agli studenti solo in presenza del docente. All'ingresso nel laboratorio informatico il

docente deve firmare il registro delle presenze, indicando la classe con cui viene effettuata la lezione. La gestione tecnica delle apparecchiature presenti nei laboratori informatici è affidata ai tecnici o a personale docente incaricato. Essi provvedono al regolare funzionamento delle apparecchiature, nonché alla configurazione del sistema operativo e all'aggiornamento dei programmi. Ai docenti è affidata la gestione didattica delle lezioni nei laboratori. Durante le ore di lezione nei laboratori è vietato l'accesso di personale esterno alla classe, non appositamente autorizzato, per stampare, scrivere o effettuare altre attività non inerenti la lezione in corso.

Art. 18

Responsabilità del docente e del personale ATA

La vigilanza nei laboratori di informatica è affidata al docente dell'ora di lezione ovvero ai docenti delle classi che si rechino contemporaneamente nel laboratorio. I docenti, durante lo svolgimento delle lezioni in laboratorio, devono assicurare un'adeguata vigilanza sugli studenti osservando le norme generali sulla vigilanza di cui al presente Regolamento.

Il docente è tenuto a segnalare al referente di plesso eventuali malfunzionamenti o annotazioni ritenute utili al corretto funzionamento dei laboratori.

Si ricorda che nel corso delle lezioni nel laboratorio i docenti non possono svolgere attività di interesse personale o altre incombenze che normalmente devono essere effettuate al di fuori dell'orario di servizio.

Il docente consentirà l'accesso nei laboratori solo agli studenti che devono svolgere l'ora di lezione e durante l'ora stessa. Non è consentito agli studenti accedere ai laboratori al di fuori dell'orario di lezione se non specificamente autorizzati.

In nessun caso gli studenti possono essere lasciati nei laboratori informatici senza assistenza di un docente.

Art. 19

Danneggiamenti

Chiunque riscontri danni o irregolare funzionamento delle apparecchiature è tenuto a segnalarlo immediatamente al Responsabile di Plesso in modo da provvedere alla riparazione o al ripristino nonché individuare il responsabile dell'atto o del danno arrecato. Lo studente è tenuto a verificare all'inizio delle lezioni l'integrità delle attrezzature presenti e a segnalare eventuali guasti o rotture. Se al termine della lezione si riscontrano danni alle attrezzature o agli arredi per evidente negligenza dello studente, l'importo della riparazione o dell'acquisto di una nuova attrezzatura sostitutiva verrà addebitato allo studente assegnatario della postazione. Laddove non sia possibile individuare il responsabile, eventuali danni o furti riscontrati al termine delle lezioni saranno addebitati all'intera classe.

SEZIONE IV

COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI NELLE PALESTRE

Art. 20

Comportamento degli studenti

Si ricorda a tutti gli studenti e le studentesse che l'attività di vigilanza viene svolta nel precipuo interesse degli studenti: essi avranno pertanto cura di mantenere un atteggiamento collaborativo ed osservare un comportamento consono al contesto scolastico, improntato al senso di responsabilità, all'autocontrollo e alla disciplina, nella conoscenza delle norme stabilite dal Regolamento di Istituto e dagli altri Regolamenti e nel rispetto scrupoloso delle istruzioni dei docenti.

Qualora uno studente non si attenga alle modalità di lavoro indicate dal docente in servizio, questi adotterà le sanzioni disciplinari di sua competenza con annotazione sul Registro elettronico; eventuali provvedimenti disciplinari potranno essere irrogati ai sensi del vigente Regolamento di disciplina.

In tutti i laboratori dell'Istituto e nelle palestre è assolutamente vietato fumare, introdurre e/o consumare cibi e bevande e alimenti di qualsiasi genere.

A. NELLE PALESTRE

- E' fatto divieto agli studenti, durante l'ora di lezione, di indossare anelli, collane, orologi, orecchini voluminosi, braccialetti, spille, fermagli rigidi e qualsiasi altro oggetto che possa costituire ragione di pericolo nello svolgimento dell'attività motoria.

B. NEI LABORATORI

- Durante le esercitazioni gli studenti devono rispettare ed avere cura delle apparecchiature, degli strumenti, dei materiali e degli arredi presenti e adoperarli secondo le norme di istruzione.
- Dopo le esercitazioni gli studenti sono tenuti a riordinare il laboratorio al termine della lezione.
- Durante le esercitazioni di sala, cucina e accoglienza gli alunni devono indossare la divisa;

C. NEI LABORATORI INFORMATICI

- Tutti coloro che utilizzano il laboratorio sono tenuti a non lasciare tabulati, carta stampata o altro materiale sulle apparecchiature, sulle sedie e sui tavoli.
- E' vietato agli studenti installare, modificare o cancellare i programmi software già installati: le installazioni vengono eseguite dal docente responsabile dei laboratori.
- L'accesso a Internet è controllato con sistemi hardware e software. L'utilizzo delle risorse web deve essere coerente con le attività didattiche e sempre autorizzato dai docenti.
- Non è consentito utilizzare cd-rom/pen drive, ovvero supporti rimovibili personali, senza l'autorizzazione dei docenti e senza aver effettuato la preliminare scansione antivirus.
- E' vietato modificare la configurazione dei PC, riprodurre o copiare abusivamente i prodotti software, cancellare file, spostare apparecchiature ecc.
- Gli utenti dei laboratori informatici devono conoscere la legislazione vigente, civile e penale, in tema informatico e telematico ed assumersi la piena responsabilità delle proprie azioni.

Gli alunni sono invitati, infine, a non lasciare incustoditi denaro, effetti personali o oggetti di valore durante le attività in laboratorio; a tal proposito si ricorda che i docenti e il personale addetto alla sorveglianza e alla pulizia dei locali non rispondono della custodia di oggetti e non assumono responsabilità per eventuali ammanchi.

SEZIONE V

VIGILANZA FUORI SEDE NEI VIAGGI DI ISTRUZIONE - USCITE

DIDATTICHE-VIAGGI DI ISTRUZIONE-PREMESSA

Allo scopo di soddisfare esigenze formative di natura didattica, culturale, professionale, di socializzazione e di integrazione, l'Istituto delibera, in ciascun anno scolastico, di organizzare visite guidate e uscite didattiche che rappresentino momenti significativi di apprendimento e di crescita dell'individuo e del gruppo, legate anche Si tratta di attività integrative, a tutti gli effetti educative e didattiche, vissute in contesti ambientali diversi da quello consueto dell'Istituzione scolastica, che vanno considerate parte integrante dell'attività di formazione.

Valgono pertanto gli stessi principi di rispetto delle cose e delle persone, di autodisciplina individuale e collettiva, di osservanza delle regole che sono alla base dell'intero processo formativo.

In quest'ottica, il presente regolamento, in attuazione della normativa vigente, stabilisce una serie di comportamenti ai quali i partecipanti devono attenersi, allo scopo di garantire la buona riuscita delle attività. Il presente regolamento si applica alla vigilanza durante:

- i viaggi d'integrazione culturale in località italiane ed estere;
- le visite guidate di una giornata senza pernottamento e/o le uscite didattiche in orario curricolare presso mostre, monumenti, musei, teatri, cinema, località di interesse storico - artistico ecc.;
- partecipazione a manifestazioni, gare e concorsi;
- i viaggi connessi ad attività sportive, escursioni, partecipazione a manifestazioni sportive;
- le partecipazioni ad iniziative promosse da enti istituzionali e/o privati.

Le attività di cui sopra verranno di seguito indicate come "attività fuori sede".

A) COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

ART. 21

OBBLIGO E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Gli studenti che hanno aderito all'attività fuori sede sono tenuti a partecipare a tutte le iniziative programmate, sotto la direzione e la vigilanza dei docenti accompagnatori, senza assumere iniziative autonome non autorizzate.

Gli alunni devono osservare scrupolosamente le direttive impartite dai docenti accompagnatori e dal personale addetto e mantenere un comportamento corretto nei confronti di questi e dei loro compagni.

Agli studenti è vietato danneggiare o comunque manomettere le strutture alberghiere, ovvero le attrezzature relative, i mezzi di trasporto messi a loro disposizione, e, più in generale, il patrimonio storico-artistico e l'ambiente.

ART.22

RIENTRO ANTICIPATO IN SEDE

Nel caso di mancanze gravi o reiterate, il docente responsabile del gruppo per l'attività fuori sede, d'intesa con gli altri docenti accompagnatori e con il Dirigente Scolastico, potrà disporre il rientro anticipato in sede degli alunni responsabili, previa comunicazione alle famiglie e a spese delle stesse.

Eventuali episodi di indisciplina, segnalati nella relazione finale del docente responsabile del gruppo, comporteranno sanzioni disciplinari ai sensi del vigente Regolamento di disciplina.

ART. 23
COMUNICAZIONE DI EVENTUALI PATOLOGIE E/O NECESSITA'
DI ASSUMERE FARMACI

Esclusivamente al fine di predisporre tutte le misure cautelative della salute dei partecipanti, è richiesto alle famiglie degli studenti di comunicare per iscritto alla Scuola, al momento dell'adesione all'attività fuori sede, eventuali patologie, allergie o intolleranze da cui si è affetti, e l'eventuale necessità di assunzione di farmaci in conformità a quanto indicato nel Protocollo d'Intesa ASL.

In ogni caso, è richiesta alle famiglie degli studenti la dichiarazione di esonero da responsabilità per i docenti accompagnatori, relativamente a conseguenze pregiudizievoli sulla salute degli studenti loro affidati derivanti da auto-somministrazione di farmaci.

Pertanto, i docenti accompagnatori non assumono alcuna responsabilità relativamente all'assunzione di farmaci da parte degli studenti loro affidati, fatto salvo esplicito accordo tra l'Istituto e i genitori di studenti per la somministrazione di farmaci.

B) RESPONSABILITA' DEI DOCENTI E DEGLI ASSISTENTI ACCOMPAGNATORI

ART. 24
ACCOMPAGNATORI

Non è consentita la partecipazione alle attività fuori sede di persone diverse dai docenti, dagli educatori autorizzati e dagli alunni in elenco, salvo espressa autorizzazione della Presidenza.

ART. 25
OBBLIGHI DEL DOCENTE RESPONSABILE DEL GRUPPO

Nell'organizzazione e nell'effettuazione delle attività fuori sede, particolare cura deve essere posta dal docente designato responsabile del gruppo e dai docenti accompagnatori per garantire in ogni fase l'efficacia dell'azione educativa, la sicurezza e la vigilanza degli alunni e, in generale, la buona riuscita delle iniziative.

Prima della partenza, il docente designato responsabile del gruppo di studenti per l'attività fuori sede verifica che ciascun docente accompagnatore abbia fatto l'appello degli studenti a lui affidati e annota il nominativo degli eventuali studenti assenti.

Durante tutta l'attività fuori sede il docente designato responsabile coordina ed organizza le attività da effettuare in loco.

ART. 26
OBBLIGHI DEI DOCENTI ACCOMPAGNATORI

I docenti accompagnatori si attengono alle disposizioni impartite dal docente responsabile ed hanno obbligo di vigilanza sugli studenti per tutta la durata dell'attività fuori sede, dal momento in cui accolgono gli studenti nel punto di raduno concordato fino al rientro nel luogo concordato.

Durante tutta l'attività fuori sede, ciascun docente accompagnatore deve verificare il rispetto del programma definito, l'osservanza degli orari e l'erogazione del contenuto formativo previsto, nonché vigilare sul comportamento degli studenti a lui affidati.

In particolare, per le attività fuori sede che comportino il pernottamento, i docenti accompagnatori sono tenuti a verificare che tutti gli studenti loro affidati, all'orario stabilito, siano rientrati nelle camere rispettivamente assegnate per il periodo notturno.

Nello svolgimento delle attività programmate, il docente designato responsabile del gruppo può, ove necessario, procedere alla suddivisione degli studenti per gruppi d'interesse piuttosto che per classe di appartenenza; in tal caso egli provvederà anche a designare, per ciascun gruppo di studenti, il docente o i docenti incaricati della vigilanza sul gruppo loro affidato per tutta la durata dell'attività specifica.

I docenti di sostegno accompagnatori sono ugualmente soggetti all'obbligo della vigilanza sul gruppo classe ed in particolare sugli alunni a loro affidati.

ART. 27
EDUCATORI ACCOMPAGNATORI

Gli educatori autorizzati sono responsabili della vigilanza sugli alunni loro affidati per l'intero svolgimento attività fuori sede.

ART. 28
INFORTUNIO O MALATTIA

Nel caso di infortunio o malattia dello studente durante l'attività fuori sede, il docente responsabile del gruppo, ovvero il docente accompagnatore, provvederà ad attivare le procedure del caso e ad informare tempestivamente la famiglia

dello studente e la dirigenza.

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO IN DATA 14-12-2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
JESSICA CAPPAL

Griglia n°4: Valutazione del Comportamento

Voto	Descrittore
10	<p>Partecipazione attiva al dialogo educativo. Rispetto scrupoloso del Regolamento d'Istituto. Vivo interesse e partecipazione costruttiva alle lezioni. Partecipazione attiva con impegno eccellente alla vita scolastica, alle iniziative d'Istituto, all'Alternanza Scuola-Lavoro con particolare riferimento allo stage. Disponibilità e solidarietà verso i compagni. Costante rispetto degli adempimenti scolastici e nella struttura ospitante durante lo stage Il comportamento è sempre stato corretto, senza ricevere alcun tipo di rimprovero sia a scuola che nella struttura ospitante. Ha frequentando assiduamente tutte le attività/lezioni. (percentuale di presenza superiore al 90%).</p>
9	<p>Comportamento corretto per responsabilità e collaborazione, a scuola e durante lo stage Pieno rispetto del Regolamento di Istituto e in azienda Puntualità alle lezioni e frequenza regolare anche durante lo stage Costante adempimento degli impegni scolastici e nella struttura ospitante durante lo stage (percentuale di presenza superiore all'85%).</p>
8	<p>Frequenza e puntualità abbastanza regolari, anche in Alternanza e durante lo stage Episodiche inadempienze annotate sul registro a titolo di ammonizione. Partecipazioni alle lezioni complessivamente accettabile e buona collaborazione con tutte le componenti scolastiche (percentuale di presenza superiore all' 80%, salvo deroghe Collegio)</p>
7	<p>Ripetuti ritardi e/o numero cospicuo di assenze anche in Alternanza e durante lo stage Presenza di note disciplinari (max 3 Trimestre/Pentamestre) Interesse selettivo rispetto alle differenti discipline, all'Alternanza e alle diverse attività scolastiche (percentuale di presenza superiore al 75%, salvo deroghe Collegio)</p>
6	<p>Ripetuti ritardi e/o numero cospicuo di assenze, accompagnati, inoltre, da comportamenti negativamente significativi anche durante lo stage; Presenza di numerose note disciplinari da parte di più docenti, riguardanti comportamenti irrispettosi anche durante lo stage. Violazioni frequenti e significative del Regolamento d'Istituto. Ha compiuto atti di gravità tale che ne hanno determinato l'allontanamento dalla comunità scolastica per più di tre giorni e/o è stato oggetto di rilievi sul registro di classe per più di 3 volte Trimestre/Pentamestre). (percentuale di presenza inferiore al 75%, salvo deroghe Collegio)</p>
5	<p>Gravi e ripetute violazioni dello Statuto delle studentesse e degli studenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - frequenza irregolare dei corsi e durante lo stage e mancato assolvimento degli impegni scolastici; - atteggiamento irrispettoso verso tutte le componenti scolastiche e durante lo stage; - inosservanza delle disposizioni di sicurezza del Regolamento d'Istituto e durante lo stage; - utilizzo scorretto delle strutture, dei macchinari e dei sussidi didattici - anche durante lo stage; - danno arrecato al patrimonio scolastico e nella struttura ospitante durante lo stage; - reati lesivi della dignità e del rispetto della persona, atti che arrechino pericolo all'incolumità delle persone e altresì che ingenerino un elevato allarme sociale, anche durante lo stage. <p>Ha compiuto atti di particolare gravità che ne hanno determinato l'allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni e successivamente non ha dimostrato concreti cambiamenti nel comportamento.</p>

LEGENDA

-Rilievo = annotazione scritta sul registro

-Il **5 in condotta** determina la non ammissione alla classe successiva e per la quinta classe, all'Esame di Stato (art.2, 169/2008), così pure il superamento del limite massimo di ore di assenza, **pari al 25%** (h.264 e h.272/prime) del curriculum (articolo 14, comma 7 DPR n.122/2009).